



**CITTA'
DI CORSICO**

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 - OBIETTIVI E FINALITÀ.....	3
TITOLO II - MODELLO ORGANIZZATIVO	3
ART. 3 - ALBO COMUNALE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO	3
ART. 4 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO	3
ART. 5 - BENEFICIO ECONOMICO	4
ART. 6 - FASCE DI CONTRIBUZIONE	4
ART. 7 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI ISCRITTI ALL'ALBO	4
TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	4
ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE	4
ART. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	5
ART. 10 - NORME DI RINVIO	5

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le misure di sostegno promosse dal Comune di Corsico a favore di cittadini indigenti per i quali siano stati nominati Amministratori di Sostegno dal Tribunale Ordinario di Milano ai sensi del combinato disposto dell'art 379 e dell'art. 411 comma 1 del Codice Civile.

ART. 2 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. La finalità del presente Regolamento è sostenere percorsi di tutela e aiuto dei cittadini che vivono situazioni di fragilità sociale e necessitano di supporto da parte di Amministratori di Sostegno esperti in virtù della particolare professione svolta.
2. Gli obiettivi del presente Regolamento sono:
 - a) potenziare il coordinamento interistituzionale con il Tribunale di Milano allo scopo di facilitare l'individuazione di soggetti disponibili a svolgere ruoli di Amministratore di Sostegno, tutore e/o curatore da nominare qualora necessario a beneficio dei cittadini corsichesì;
 - b) prevedere l'erogazione di specifici contributi finalizzati a sostenere l'istituto dell'amministrazione di sostegno a favore di cittadini indigenti.

TITOLO II - MODELLO ORGANIZZATIVO

ART. 3 - ALBO COMUNALE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

1. È istituito presso il Comune di Corsico un Albo Comunale degli Amministratori di Sostegno esperti a cui tutti i soggetti interessati a ricoprire tale ruolo a favore dei cittadini corsichesì indigenti possono iscriversi.
2. L'Albo è pubblico ed è periodicamente aggiornato a cura dei Servizi Sociali comunali.
3. L'iscrizione all'Albo:
 - a) è volontaria;
 - b) può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno;
 - c) ha durata illimitata, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4.
4. Le modalità d'iscrizione all'Albo devono garantire la trasparenza e l'accesso a tutti i soggetti interessati.
5. Il Comune di Corsico s'impegna a comunicare periodicamente al Tribunale di Milano l'elenco degli iscritti all'Albo al fine di facilitare l'individuazione di soggetti disponibili a ricoprire il ruolo di Amministratore di Sostegno.

ART. 4 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. La cancellazione dall'Albo è disposta nei confronti dei soggetti che:
 - a) ne facciano esplicita richiesta scritta;
 - b) rinuncino alla nomina senza giustificato motivo;
 - c) svolgano in maniera negligente e non puntuale le indicazioni del Giudice Tutelare;
 - d) non rispettino gli obblighi previsti dal presente Regolamento;
 - e) non collaborino attivamente con il Servizio Sociale comunale.
2. Il provvedimento di cancellazione è comunicato tempestivamente al Giudice Tutelare competente al fine di consentire l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti di competenza.

ART. 5 - BENEFICIO ECONOMICO

1. Ai cittadini residenti che necessitano della nomina di un Amministratore di Sostegno iscritto all'Albo di cui al precedente art. 3 ma che, in virtù della propria precaria situazione economica, non possiedono un patrimonio sufficiente a garantire l'equo indennizzo previsto dall'art. 379 cc, l'Ente può erogare un beneficio economico d'importo variabile a seconda della complessità sociale certificata ai sensi del successivo comma 2.
2. Il grado di complessità sociale, da ridefinire con periodicità annuale, è stabilito dall'Unità Tecnica di Valutazione (UTV) prevista dall'art. 17 del "Regolamento Comunale del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali", approvato con Deliberazione Consiliare n. 11 del 30/04/2022, sulla base dei criteri previsti dal successivo art. 6 comma 2.
Tale beneficio economico:
 - a) è riconosciuto dalla data di presentazione dell'istanza;
 - b) deve essere rinnovato annualmente;
 - c) viene liquidato all'Amministrato.
3. Non sono in ogni caso riconosciuti contributi ai soggetti con I.S.E.E. superiore a € 9.360,00.

ART. 6 - FASCE DI CONTRIBUZIONE

1. Le fasce di contribuzione per l'erogazione del beneficio economico sono le seguenti e possono essere riviste con specifico provvedimento della Giunta Comunale:

Fascia	Importo mensile	Importo annuale
1	€ 60,00	€ 720,00
2	€ 90,00	€ 1.080,00
3	€ 110,00	€ 1.320,00

2. L'attribuzione della fascia è determinata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) tipologie di problematiche psico-fisiche caratterizzanti il soggetto;
 - b) ampiezza (estensione della rete), densità (forza media dei legami), intensità (profondità media delle relazioni) e durata (tempo medio di persistenza dei legami) della rete primaria, secondaria e terziaria coinvolta o da coinvolgere.
 - c) grado di complessità della situazione reddituale e patrimoniale da amministrare;
 - d) ricovero in struttura o permanenza a domicilio del soggetto;

ART. 7 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI ISCRITTI ALL'ALBO

1. I soggetti iscritti all'Albo incaricati dal Giudice Tutelare ad amministrare cittadini corsichi sono obbligati a comunicare all'Ente:
 - a) l'eventuale cessazione dell'incarico;
 - b) il trasferimento di residenza del beneficiario del contributo in altro Comune;
 - c) ogni mutamento della situazione economica e patrimoniale rilevante ai fini della valutazione della fascia di contribuzione.
2. Le comunicazioni devono essere trasmesse mediante raccomandata a/r, PEC o consegna al protocollo dell'Ente.

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Regolamenti" ed entra in vigore alla data di esecutività della Deliberazione di Consiglio Comunale con cui viene approvato.

ART. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate e disapplicate tutte le norme interne in contrasto o incompatibili con esso.
2. I benefici economici di cui al precedente art. 5 non possono essere riconosciuti con effetto retroattivo all'adozione del presente Regolamento.

ART. 10 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali.